



Studio Scibetta
Consulenza Societaria e Fiscale

www.studioscibetta.com

Piazza G. Mazzini, 27
00195 - Roma

Tel. 06.37.35.07.80 - 06.37.35.07.81

Email: info@studioscibetta.com

PEC: studioscibetta@legalmail.it

NEWS PER I CLIENTI DELLO STUDIO

n. 52 del 5 Aprile 2019

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Comunicazione delle operazioni legate al turismo relative al 2018: adempimento in scadenza

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'art. 3, co, da 1 a 2 bis del DL 2 Marzo 2012 n. 16 ha previsto **una soglia più elevata di utilizzo di denaro contante da parte di persone fisiche straniere che effettuano acquisti di beni o di servizi** presso commercianti al minuto e soggetti assimilati, nonché agenzie di viaggio e turismo: **per tali acquisti**, infatti, il **limite previsto** dall'art. 49, D.Lgs. 21.11.2007, n. 231 (pari ad euro 3.000,00 a decorrere dall'1.1.2016) è **aumentato ad Euro 10.000,00** per le operazioni effettuate dal 4.7.2017 al 31.12.2018 (Euro 15.000,00 sino al 3.7.2017). **La deroga** al limite dei pagamenti in denaro contante è **applicabile a condizione che il cedente del bene o il prestatore di servizio provveda a:** i) **inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione preventiva** di adesione alla disciplina in esame, nella quale occorre indicare il conto corrente che si intende utilizzare; ii) **identificare il cliente straniero** (fotocopiando il passaporto); iii) **acquisire dal cliente straniero un'autocertificazione**, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, in cui **attesta il fatto di non essere cittadino italiano** né cittadino di uno dei Paesi dell'Unione europea (ovvero dello Spazio economico europeo), **nonché di possedere la residenza fuori del territorio dello Stato italiano**; iv) **versare immediatamente**, nel primo giorno feriale successivo a quello dell'operazione, il **contante sul conto corrente indicato nella suddetta comunicazione ed intrattenuto presso un "operatore finanziario"** (consegnando allo stesso copia della ricevuta della comunicazione preventiva). A fronte della deroga sopra commentata, per espressa previsione normativa, i **soggetti che beneficiano del regime** in parola **sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti** (legate al turismo) **effettuate dall'1.1.2018 al 31.12.2018:** i) **di importo pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a**

10.000,00 euro; ii) utilizzando il modello polivalente (di cui Provvedimento 2.8.2013, n. 94908); iii) **da trasmettere all'Agenzia delle Entrate entro il 10.4.2019**, da parte dei **soggetti che effettuano le liquidazioni periodiche IVA su base mensile**, ovvero **entro il 23.4.2019** (in quanto il 20 aprile cade di sabato e il 21 e 22 aprile sono festivi), da parte degli altri soggetti.

Premessa

Ai sensi dell'art. 3 co. 1 - 2-bis del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, **occorre comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti relative al turismo:**

- ➔ **effettuate**, da parte dei commercianti al minuto (e soggetti equiparati) e delle agenzie di viaggio, **nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana** e comunque diversa da quella di uno degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, che abbiano residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano;
- ➔ **di importo pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 10.000,00 euro** per le operazioni effettuate dal 4.7.2017 al 31.12.2018.

Osserva

Come verrà meglio argomentato in calce alla presente informativa, **la disciplina in esame è stata recentemente modificata dall'art. 1 co. 245 della L. 30.12.2018 n. 145** (legge di bilancio 2019), **ma a decorrere dall'1.1.2019.**

Soggetti interessati

Sono tenuti ad effettuare la comunicazione ai sensi dell'art. 3 co. 1 - 2-bis del DL 16/2012 **le agenzie di viaggio e turismo** di cui all'art. 74-ter del DPR 633/72 e i soggetti individuati dall'art. 22 del DPR 633/72.

Osserva

Si tratta, in particolare:

- ➔ dei **commercianti al minuto autorizzati ad effettuare cessioni di beni in locali aperti al pubblico**, in spacci interni, nonché per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
- ➔ di coloro che effettuano **prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande**, in pubblici esercizi;
- ➔ di coloro che effettuano **prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito**;
- ➔ di coloro che effettuano **prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico**, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
- ➔ di coloro che **effettuano prestazioni esenti ex art. 10 co. 1 n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16 e**

22 del DPR 633/72;

- ➔ delle **agenzie di viaggio e turismo che effettuano l'attività di organizzazione di escursioni**, visite della città, giri turistici ed eventi similari.

Finalità dell'adempimento e operazioni da comunicare

In deroga al divieto di utilizzo del contante, stabilito dall'art. 49 co. 1 del DLgs. 21.11.2007 n. 231, per le operazioni di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, **l'art. 3 co. 1 - 2-bis del DL 16/2012 consente il superamento del limite fino ad un importo di 10.000,00 euro** (nel periodo dal 4.7.2017 al 31.12.2018) per le operazioni legate al turismo effettuate:

- ➔ **da parte dei suddetti soggetti** di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e soggetti equi-parati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72;
- ➔ **nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana** e, comunque, diversa da quella di uno degli Stati dell'Unione europea (UE), ovvero degli Stati dello Spazio economico europeo (SEE), che abbiano residenza al di fuori dal territorio dello Stato italiano.

Per fruire della suddetta deroga, prevista per agevolare il turismo straniero, **è necessario che il cedente** del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

- ➔ **all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario** o del committente **nonché apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del DPR 445/2000**, attestante che lo stesso non è cittadino italiano né cittadino di uno degli Stati dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato italiano;
- ➔ **nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente** o al prestatore presso un operatore finanziario, **consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione preventiva effettuata all'Agenzia delle Entrate** relativa all'intenzione di applicare la disciplina in esame.

Aumento a 3.000,00 euro del limite per il divieto di utilizzo dei contanti

L'art. 1 co. 898 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) **ha elevato da 1.000,00 a 3.000,00 euro il limite per il divieto di utilizzo dei contanti**, di cui all'art. 49 del DLgs. 231/2007, a decorrere dall'1.1.2016.

Osserva

Pertanto, poiché la disciplina dell'art. 3 co. 1 - 2-bis del DL 16/2012 si pone in deroga al divieto di utilizzo dei contanti, **deve ritenersi che**, dalle operazioni effettuate dall'1.1.2016, **l'obbligo di comunicazione non riguardi più le operazioni di importo compreso tra 1.000,00 euro e inferiore a 3.000,00 euro**, ancorché nell'art. 3 co. 2-bis del DL 16/2012, nel provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908 e nelle istruzioni alla compilazione del modello polivalente si faccia

esplicitamente riferimento all'importo di 1.000,00 euro, conformemente al precedente limite di cui all'art. 49 del DLgs. 231/2007.

Riduzione a 10.000,00 euro del limite massimo di utilizzo del contante per le operazioni relative al turismo straniero

L'art. 8 co. 15 del DLgs. 25.5.2017 n. 90 ha modificato **il limite massimo per l'utilizzo del denaro contante nelle operazioni legate al turismo straniero** fissato dall'art. 3 co. 1 del DL 16/2012 (deroga rispetto al limite massimo previsto in via ordinaria dall'art. 49 del DLgs. 231/2007).

Osserva

Il limite è stato infatti ridotto da 15.000,00 euro a 10.000,00 euro, con effetti a decorrere dal 4.7.2017 (data di entrata in vigore del suddetto DLgs. 90/2017). Di conseguenza, ai fini della comunicazione delle operazioni in contanti legate al turismo straniero, **il limite massimo deve intendersi ridotto a 10.000,00 euro, per le operazioni effettuate dal 4.7.2017.**

Tale limite di 10.000,00 euro è applicabile fino al 31.12.2018, cioè anteriormente all'entrata in vigore della L. 145/2018, che lo ha elevato a 15.000,00 euro. Pertanto, **la comunicazione relativa all'anno 2018 deve riguardare le operazioni:**

- ➔ di importo pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 10.000,00 euro;
- ➔ effettuate dall'1.1.2018 al 31.12.2018.

Modalità di comunicazione

La **comunicazione è effettuata compilando il quadro TU del modello polivalente**, approvato ai sensi del provvedimento Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908. In particolare, per le previste operazioni in contanti legate al turismo, la comunicazione deve essere effettuata esclusivamente in **forma analitica** e presuppone che siano comunicati i seguenti dati:

Cessioni o prestazioni non soggette all'obbligo di emissione della fattura e operazioni in contanti legate al turismo: DATI DA INDICARE - comunicazione in forma analitica

L'anno di riferimento

Il codice fiscale del cessionario/committente

Per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati di cui all'art. 4 co. 1 lett. a) e b) del DPR 605/73	Per le persone fisiche , il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale.
	Per i soggetti diversi dalle persone fisiche , la denominazione, la ragione sociale o la ditta e il domicilio fiscale. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica , vanno inoltre indicati gli elementi previsti per le persone fisiche per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza.

I corrispettivi al lordo dell'IVA

Il riepilogo del modello compilato avviene nel **quadro TA**.

Non è dovuta **la compilazione di altri quadri del modello polivalente**

QUADRO TU OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO ART. 3 CO. 2-BIS D.L. 16/2012	Cognome		Nome		Data di nascita	
	1 PETROV		2 IVAN		3 15 07 1970	
	Comune o Stato estero di nascita				Provincia (sigla)	
	4 RUSSIA				5 EE	
	Città estera di residenza					
	6 MOSCA					
TU001	Codice Stato estero		Indirizzo estero della sede legale			
	7 262		8 VALDVAYA UL 28			
Data emissione documento/fattura		Data di registrazione fattura		Numero fattura		
9 25 09 2018		10 12 10 2018		11 125		
Imponibile / Importo		Imposta				
12 3.800,00		13 836,00				

Termini per la comunicazione

In relazione all'anno 2018, l'adempimento deve essere effettuato:

- ➔ **entro il 10.4.2019 o il 23.4.2019**, a seconda della periodicità di liquidazione dell'IVA;
- ➔ **mediante il modello di comunicazione polivalente**, approvato ai sensi del provvedimento Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.

Annualità di riferimento	Liquidazione Iva nell' annualità di riferimento	Termine ultimo Trasmissione comunicazioni legate al turismo
2019	Mensile	10 Aprile 2019
	Trimestrale	23 Aprile 2019
	Annuale	(in quanto il 20 aprile cade di sabato e il 21 e 22 aprile sono festivi)

Osserva

Al fine di stabilire il termine per l'invio della comunicazione, la **periodicità delle liquidazioni IVA va verificata con riguardo alla situazione del contribuente nell'anno in cui avviene la trasmissione del modello.**

Modalità di presentazione del modello

Le comunicazioni in esame **devono essere effettuate esclusivamente per via telematica**:

- ➔ **direttamente, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline**, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;

- ➔ **oppure tramite gli intermediari abilitati** (es. Dottori Commercialisti, Esperti Contabili, Consulenti del lavoro, società del gruppo, ecc.).

Osserva

La comunicazione telematica deve essere conforme alle specifiche tecniche approvate dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dalla stessa Agenzia.

Regime sanzionatorio

Per l'omessa comunicazione delle operazioni in esame, ovvero per l'effettuazione della stessa con dati incompleti o non veritieri, **si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 250,00 euro a un massimo di 2.000,00 euro** ai sensi dell'art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/9720.

Osserva

La norma richiamata prescrive infatti le sanzioni per l'omissione di *“ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria”*. È possibile avvalersi degli ordinari istituti previsti dall'ordinamento per la riduzione delle suddette sanzioni, dal ravvedimento operoso alla definizione agevolata.

Novità applicabili dall'1.1.2019

È giusto il caso di segnalare, che **l'art. 1 co. 245 della L. 30.12.2018 n. 145** (legge di bilancio 2019), entrata in vigore l'1.1.2019, **ha sostituito il co. 1 del suddetto art. 3 del DL 16/2012, introducendo le seguenti novità:**

- ➔ **il limite al trasferimento di denaro contante in deroga alla regola generale**, al fine di agevolare il turismo straniero, **è elevato da 10.000,00 a 15.000,00 euro;**
- ➔ **la deroga si applica alle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato italiano;**

La deroga, pertanto, **è diventata applicabile anche nei confronti dei cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo**, in precedenza soggetti al limite ordinario di 2.999,99 euro.

Osserva

Ai fini in esame, **resta fermo che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:**

- ➔ all'atto dell'effettuazione dell'operazione **acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio**

ex art. 47 del DPR 445/2000, **attestante che lo stesso non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato italiano;**

→ **nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente** o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione preventiva effettuata all'Agenzia delle Entrate relativa all'intenzione di applicare la disciplina in esame.

Resta inoltre fermo che i **commercianti al minuto e i soggetti equiparati** (ex art. 22 del DPR 633/72) e le agenzie di viaggio (ex art. 74-ter del DPR 633/72) **devono riepilogare le operazioni effettuate in deroga al limite ordinario** di trasferimento del denaro contante, comunicandole all'Agenzia delle Entrate.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti